

Copia



Comune di San Marzano Oliveto

PROVINCIA DI ASTI

DECRETO DEL

SINDACO

N. 3/2021 DEL 01/02/2021

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012, DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E DELL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA, ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DEL POTERESOSTITUTIVO IN CASO DI ASSENZA, INERZIA O RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NOMINA QUALE FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

L'anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno uno nel proprio ufficio

IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 7 del 14/06/2019;

Dato atto che dal 31.01.2021 il Segretario Comunale dott. Maurizio Balestrino ha cessato il servizio per quiescenza;

Rilevato che dal 01.02.2021 risulta nominata, quale Segretario Comunale reggente l'Avv. Michela Parisi Ferroni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), in vigore dal 28 novembre 2012 e s.m.i.;

Letta la Circolare n. 1 del 25.01.2013 Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

Letto in particolare il vigente art. 1 comma 7 della L. 190/2012 che testualmente recita: "[...]Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

Letta la Delibera n. 15/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, Autorità Nazionale Anticorruzione, in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, secondo cui il titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia

normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.Lgs. 33/2013 il Programma triennale della trasparenza costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;

Rilevato inoltre che il D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012, modificando l'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000, stabilisce come il controllo di regolarità amministrativa sia assicurato, nella fase successiva, sotto la Direzione del Segretario in base alla normativa vigente;

Letto il Regolamento Comunale sui controlli Interni;

Richiamato l'art. 2, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, già modificato dall'art. 7 della legge 18.06.2009 n. 69 e dalla legge 04.04.2012 n. 35 di conversione del decreto legge. 9 febbraio 2012, n. 5;

Dato atto che questo ente alla stregua di tutte le altre pubbliche amministrazioni ha l'obbligo di individuare il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei responsabili dei procedimenti;

Vista la circolare n° 4/2012 del 10.05.2012, con la quale il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione;

Visto l'art. 97, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale "Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di individuare nel Segretario Comunale dell'ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di assenza temporanea, inerzia o ritardo del Responsabile del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento.

Richiamato l'art. 97 c. 4 lett d) D.Lgs. 267/00 che testualmente prevede: *Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il Sindaco e il Presidente della Provincia abbiano nominato il direttore generale. Il Segretario inoltre: ...omissis... d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal presidente della provincia;*

Richiamato l'art. 4 c. 2-septies del D.L. 209/2002 convertito dalla L. 265/2002 ai sensi del quale il Sindaco procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al Segretario Comunale dall'articolo 11 del Regio Decreto n. 639 del 1910;

Evidenziata altresì la necessità di nominare il Segretario Comunale quale il Funzionario responsabile per la riscossione cui demandare le funzioni di Ufficiale della riscossione, correlate all'emissione degli atti di ingiunzione fiscale;

Evidenziata la connessione tra le funzioni di che trattasi;

DISPONE

di individuare il Segretario Comunale reggente Avv. Michela Parisi Ferroni:

- quale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi e per gli effetti della L. 192/2012 e del D.Lgs. 33/2013;
- quale nucleo di controllo unipersonale per l'espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti

per tutto il periodo di reggenza, anche eventualmente rinnovato;

di attribuire alla medesima, per tutto il periodo di reggenza anche eventualmente rinnovato, il potere di emanare gli atti di competenza ordinaria dei responsabili degli uffici e dei servizi nel caso di assenza temporanea degli stessi;

di disporre che i Responsabili dei procedimenti di loro competenza indichino in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del titolare del potere sostitutivo

di nominare il Segretario Comunale quale Funzionario responsabile per la riscossione cui demandare le funzioni di Ufficiale della riscossione, correlate all'emissione degli atti di ingiunzione fiscale

di stabilire che nello svolgimento delle funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa,

prevenzione della corruzione ed attuazione della trasparenza, il Segretario Comunale venga supportato dagli addetti ai Servizi lui assegnati, dai Responsabili di restanti Servizi o da altri funzionari all'uopo formalmente individuati dal Segretario medesimo;

di trasmettere copia del presente decreto al Segretario individuato e ai Responsabili di Servizio;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della massima trasparenza e accessibilità totale

San Marzano O., li 01/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to: Scagliola Giovanni